

COMUNE DI AGORDO

Oggetto:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI

L. 26 Ottobre 1995, n. 447; D.P.C.M. 14 Novembre 1997
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno"

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 23 del
24.06.2003

Redatto:



STUDIO LABORATORIO A.S.A.

dei dottori Sartorato D., Serena A. e Bassetto G.
31100 TREVISO - Via Paganini, 12
Tel. (0422) 431200 r. a. - Fax (0422) 431191

Redazione:

FEBBRAIO 2001

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	3
CAPO I - ASPETTI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Campo di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Competenze del Comune</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Rilevamento del Rumore.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Presenza di rumore a tempo parziale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Richieste e rilascio autorizzazioni.....</i>	<i>9</i>
CAPO II - SITUAZIONI PARTICOLARI	10
<i>Art. 14 - Sistemi di allarme.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Pubblici esercizi.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Cantieri edili.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Impiego di macchine per giardinaggio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Fuochi d'artificio.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - Attività sportive e ricreative.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22- Aree agricole, forestali e a bosco.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Deroghe.....</i>	<i>12</i>
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	13
CAPO I - LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE	13
<i>Art. 24 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Rilascio nulla osta acustico.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Isolamento acustico</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio... </i>	<i>16</i>
TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI	17
<i>Art. 30 - Controlli e verifiche</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 32 - Fondo comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 33 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 34 - Abrogazione norme precedenti.....</i>	<i>18</i>
ALLEGATO 1	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447, e il DPCM 14 novembre 1997, che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione per lo svolgere attività, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese, ai sensi delle norme citate al precedente articolo, prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione del ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale ai sensi della Legge 447 del 26 Ottobre 1995. Sono individuate le classi di destinazione d'uso riportate nella sottostante tabella A.

TAB. A - Classi di destinazione d'uso del territorio comunale
<p>CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per il loro utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• le aree ospedaliere,• le aree scolastiche,• le aree destinate al riposo ed allo svago,• le aree residenziali rurali,• le aree di particolare interesse urbanistico,• i parchi pubblici. <p>Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza. Rientrano in tale classe sicuramente i beni paesaggistici vincolati dalla L. 1497/39 e 431/85.</p>

segue ↗

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.

Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite del rumore sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello continuo equivalente del rumore ambientale;
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello continuo equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo.

Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza, come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. del, sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore

I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale, come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. del, sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

- **PERIODO DIURNO** dalle ore 06.00 alle ore 22.00
- **PERIODO NOTTURNO** dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica

I valori limite differenziali d'immissione sonora fissati nel comma uno dell'art.4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sono:

- **5 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;**
- **3 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno;**

La valutazione del rumore con criterio differenziale non si applica nelle zone che siano classificate di classe VI^a (aree esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma due, cioè quando ogni effetto da rumore è da ritenersi trascurabile, specificatamente:

1) se il livello acustico equivalente misurato a finestre aperte nell'ambiente disturbato:

- è inferiore a 50 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;
- è inferiore a 40 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno

2) se il livello acustico equivalente misurato a finestre chiuse nell'ambiente disturbato:

- è inferiore a 35 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;
- è inferiore a 25 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma tre, cioè alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo causato all'interno dello stesso.

Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n.60651 del 1994 e n.60804 del 1995. Le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

La catena di misura minima, oltre alla misura del livello acustico equivalente secondo la curva di ponderazione o normalizzazione A, deve poter procedere alla determinazione dei livelli di pressione acustica massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi del rumore per bande di terze d'ottava.

Tali misurazioni sono necessarie per la valutazione del rumore ambientale conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B del D.M.A. 16-03-1998, che prevede la ricerca d'eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in bassa frequenza.

Art. 10 - Rilevamento del Rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente (L_{eq}) ponderato in curva A, con un tempo di misura sufficiente per ottenere una valutazione indicativa del fenomeno esaminato.

Per le sorgenti fisse, il rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto d'eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro dev'essere posto a m. 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere) e orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali: velocità del vento inferiore a 5 m/sec ed assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le norme tecniche specifiche delle misure da compiersi in ambiente esterno ed all'interno di quello abitativo, e per l'individuazione d'eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in bassa frequenza che penalizzano il rumore, si rinvia alle norme tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

Art. 11 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

Ai livelli acustici ambientali misurati (L_A) vanno applicati dei fattori correttivi (K) in $dB_{(A)}$, che sono stati introdotti al fine di tenere conto delle eventuali componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, specificatamente:

Tipologia di componenti presenti	Coefficiente correttivo, K $dB_{(A)}$
Impulsive	$K_I = 3$
Tonali	$K_T = 3$
In bassa frequenza	$K_B = 3$

Il livello acustico ambientale corretto (L_C) è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Art. 12 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale in caso di persistenza dello stesso per un arco totale non superiore ad un'ora.

Se il rumore a tempo parziale è compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del livello equivalente ambientale misurato $Leq_{(A)}$ va diminuito di 3 $dB_{(A)}$; mentre se è inferiore a 15' il $Leq_{(A)}$ dev'essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 13 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

CAPO II

SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 14 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tal emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 15 - Pubblici esercizi

Il rilascio d'autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi d'intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche d'isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in dB_(A)]

POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 16 - Cantieri edili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00
- dal 21 settembre al 20 giugno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.30

Art. 17 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti d'emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio d'attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto per richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve in ogni caso prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 18 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 19 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, non utilizzati per fini tecnici o agricoli, è vietato su tutto il territorio comunale.

Art. 20 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 21 - Strutture mobili d'intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non devono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 22- Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici d'emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 23 - Deroghe

Il Comune può, ai sensi dell'articolo sei, comma uno, lettera h) della legge n.447/1995, autorizzare in deroga temporanea ai limiti d'emissione e ai tempi riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del comune, predisposto per richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve in ogni modo prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali di validità della deroga e quelli d'immissione caustica presso i ricettori più esposti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

CAPO I

LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A

DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 24 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta d'autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie d'insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 25 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero per richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi d'intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 26 - Rilascio nulla osta acustico

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO" (allegato 1).

Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.

Le valutazioni d'impatto e le previsioni di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 28 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione d'alloggi e la loro messa in opera, devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, traffico, impianti o apparecchi in ogni caso installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

TIPO EDIFICI	POTERE FONOSOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIV. DI PRESSIONE SONORA
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B; F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 29 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) **35 dB_(A)** del livello acustico massimo con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) **25 dB_(A) LAeq** per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si rimanda all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza, i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico - Scientifica.

Art. 31 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità, è punito con il pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
- b) per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Al comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 32 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 33 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o d'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 34 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento locale d'igiene abroga tutte le norme precedenti in tema d'acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

ALLEGATO 1

Prot. n.

Pratica n.

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA
ACUSTICO

DITTA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA la richiesta presentata da, diretta ad ottenere il nulla osta acustico

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta citata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di nell'edificio
sito in via (oppure mappali, ecc...)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

E' fatto obbligo inoltre di:

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.